

**Beni culturali e ambientali**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 5125.

**Comune di Castelnuovo del Garda (VR). Inclusione di un'area in loc. Canova di Cavalcaselle negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29.6.1939, n. 1497, secondo il punto 4 dell'art. 1.**

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di dichiarare il notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29.6.1939, n. 1497, di un'area in località Canova di Cavalcaselle sulla scorta dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

A) Relazione istruttoria;

B) Verbale in data 17.10.1995 della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

C) Planimetria vincolo paesaggistico e in conformità alla seguente descrizione che prevale su quella contenuta nel verbale;

"A nord, lungo Via Belfiore e Via XX Settembre in direzione est seguendo il limite della zona "A" del P.R.G., quindi in direzione sud-est, lungo la via Mantovana fino al mappale 438 (escluso) e proseguendo in direzione sud-ovest lungo il mappale 438 e 437 (parte); in direzione nord-ovest lungo tutto il mappale 105 e, tagliando i mappali 83 e 437 (parte); in direzione nord-ovest lungo i mappali 829 e 892, quindi, abbandonando zona "A" del P.R.G., in direzione sud lungo il mappale 892; in direzione ovest lungo il mappale 965 e, ancora in direzione sud lungo i mappali 965, 970, 968, 1230, 972, 1247, 958 (parte); in direzione ovest lungo i mappali 499, 863, 787, 507, in direzione nord lungo i mappali 507, 912, 780, 758, 759, 751, 776, 775, in direzione ovest lungo i mappali 775 e 903 fino a raggiungere nuovamente il limite della zona "A" di P.R.G. (muro di recinzione di una villa); quindi, seguendo quest'ultimo e tagliando i mappali 903 in direzione sud, e 903, 1280 e 1279 in direzione ovest, fino alla Via Fiera, per raggiungere, lungo la stessa, la Via Belfiore."

(I mappali citati sono estranei ai vincoli, con esclusione di parte di quelli contrassegnati con i numeri 83, 199, 903, 1280 e 1279).

2) di stabilire inoltre che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 14, nel Bollettino Ufficiale della regione Veneta (BUR) corredato dall'estratto del verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona;

3) di stabilire infine che il Comune di Castelnuovo del

Garda (VR) provvederà all'affissione del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto contenente il presente provvedimento, all'Albo Pretorio, entro un mese dalla data della sua pubblicazione e lo terrà a disposizione degli interessati unitamente alla planimetria della zona vincolata, in conformità dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dandone comunicazione a questa Regione.

(Gli allegati possono essere consultati presso la direzione regionale urbanistica e beni ambientali - Palazzo Linetti, Cannaregio, 99 - 30121 Venezia, tel. 041-2792341, ndr)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 1998, n. 5126.

**Comune di Papozze (RO). Inclusione della "Corte Milana" in loc. Panarella, negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29/6/19939, n. 1497 ai sensi dell'art. 1, punto 1.**

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) l'area in Comune di Papozze, loc. Panarella, di seguito descritta, è dichiarata di notevole interesse pubblico e viene inserita nell'elenco delle "Bellezze indivisue" in conformità alla sotto esposta descrizione. Il complesso comprendente lo Stradone poderale alberato e la corte rurale detta "La Milana", incluso il tratto già sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 della legge 8.8.1985, n. 431, sia dichiarato di notevole interesse pubblico in quanto COSA IMMOBILE AVENTER COSPICUO CARATTERE DI BELLEZZA NATURALE di cui al punto 1 dell'Art. 1 della Legge n. 1497 del 29.6.1939.

La Corte rurale detta "La Milana", lo stradone poderale alberato e l'area ad essi contigua, evidenziati nell'allegata planimetria che fa parte integrante del presente verbale, sono siti in Comune di Papozze censuario di Panarella, Foglio 1, mappale 11 - 12 - 13 - 146 - 148 - 155 - 157 - 9 - 147 - 150 - 152 - 156 - 154, Foglio 3, mappali 1 - 133 - 134.

Nell'area così individuata i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo non possono determinare distruzioni né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto estetico che è protetto dalla Legge n. 1497 del 29.6.1939. Essi pertanto debbono presentare alla competente Autorità qualsiasi progetto di intervento che va a modificare l'aspetto della località.

In particolare è vietato l'abbattimento o il danneggiamento dal 4° comma dell'art. 1 della Legge n. 431 dell'8.8.1985, relativamente al taglio culturale, alla forestazione, alla riforestazione, e alle opere di bonifica, anti-cendio e conservazione.